

DOCUMENTO DI SINTESI

Estratto della polizza Assicurazione Furti per Titolari Carte di pagamento “BNL PROTECTION”

DEFINIZIONI

ASSICURATO:	il Titolare della Carta di pagamento abbinata al contratto “BNL PROTECTION”, intendendosi per tale anche l’intestatario di carte aggiuntive recanti la stessa numerazione della carta rilasciata al Titolare.
CARTA:	Tutte le carte di pagamento emesse dal Contraente e abbinate al contratto “BNL PROTECTION”, valide in Italia ovvero in Italia e all’Estero.
CONTRAENTE:	Banca Nazionale del Lavoro
DESTREZZA:	il furto commesso con speciali abilità, in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti.
PERDITA:	la mancata riconsegna dei bagagli da parte del vettore per qualsiasi causa.
RAPINA:	il reato di rapina è quello commesso da chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia (di violenza), si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene.
SCIPPO:	il furto con strappo, commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene e si distingue dalla rapina in quanto la violenza è esercitata sulla cosa e non sulla persona.
SOCIETA’:	Generali Italia S.p.A.

Oggetto e limiti dell'Assicurazione

L'assicurazione vale per i danni che l'assicurato subisca a seguito di distruzione, furto o perdita, tanto parziale che totale, dei propri bagagli o quelli dei propri familiari, purché consegnati al Vettore, dovuti a cause fortuite ed occorsi durante un viaggio pagato mediante Carte di pagamento abbinata al contratto "BNL PROTECTION", fino ad un massimo per evento di € 2.066,00.

In caso di smarrimento, furto totale del bagaglio o di resa dello stesso ritardata di oltre 6 ore, debitamente comprovati dal Vettore, la Società rimborserà, inoltre, all'Assicurato, entro il limite massimo di € 260,00, le spese sostenute per l'acquisto di indumenti od accessori di prima necessità. Tale acquisto deve avvenire nel luogo di arrivo e deve essere adeguatamente documentato.

Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni causati da:

- a) deprezzamento, usura, umidità, tarme, vermi o parassiti e quelli risultanti da un vizio proprio dell'oggetto assicurato;
- b) il guasto totale e/o parziale dei componenti meccanici di una valigia, quali:
 - congegni di chiusura, a combinazione e non;
 - maniglie a molla;
 - congegni fissi per il traino

Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato dovrà, in caso di danno avvenuto:

- a) in occasione di viaggi aerei, denunciare l'evento al vettore il quale applicherà le procedure previste;
- b) non in occasione di viaggi aerei, ottenere dichiarazioni dal vettore del mancato ritrovamento del bagaglio; in caso di impossibilità di ottenere tale dichiarazione, denunciare l'evento alle competenti Autorità.

L'Assicurato adotterà tutti gli accorgimenti possibili sia per recuperare i bagagli e le cose assicurate perdute che per ridurre il danno.

Per gli oggetti recuperati prima che sia avvenuto il risarcimento del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dagli oggetti medesimi.

Gli oggetti recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha già indennizzato i danni, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le prove che possono essere ragionevolmente richieste a dimostrazione della realtà e dell'entità del danno.

Liquidazione dell'indennizzo

L'indennizzo del danno viene effettuato nei seguenti termini:

- a) in caso di danno avvenuto in occasione di viaggio aereo: dietro presentazione alla Società della copia del P.I.R. (Property Irregularity Report) o, in caso di Vettore non IATA, della copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria con allegato l'elenco delle cose smarrite o danneggiate e l'indicazione dei relativi valori;

- b) in caso di danno non avvenuto in occasione di viaggio aereo: dietro presentazione alla Società della dichiarazione del Vettore comprovante il danno subito dall'Assicurato ovvero della copia della denuncia all'Autorità e dell'elenco contenente l'indicazione del valore delle cose smarrite o danneggiate.

Controversie

Ogni controversia riguardante l'ammontare dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, sarà deferita per la risoluzione ad un Arbitro, che sarà nominato d'accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, su richiesta di una di loro, dal Presidente del Tribunale di Roma.

L'Assicurato non potrà, in ogni caso, promuovere azione legale ai danni della Società trascorso un anno dalla data del danno o dal giorno in cui l'Arbitro avrà comunicato alle Parti per iscritto le sue decisioni.

SEZIONE II – FURTO DEGLI ACQUISTI E DEI PRELIEVI

Oggetto e limiti dell'Assicurazione sugli acquisti

In caso di furto, furto con destrezza, scippo o rapina dei beni mobili o di titoli identificativi dei servizi acquistati dall'Assicurato e pagati con Carte di pagamento abbinata al contratto "BNL PROTECTION", la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato stesso per i danni e le perdite subiti, con uno scoperto a Suo carico del 10% dell'importo del danno accertato, entro il limite massimo di indennizzo per evento di € 2.000,00.

Le garanzie si intendono prestate a condizione che gli oggetti acquistati siano sempre a portata di mano dell'assicurato.

Questa garanzia è operante:

- fino alle ore 24 del giorno in cui è avvenuto l'acquisto se questo è stato effettuato nella città in cui risiede l'Assicurato,
- fino alle ore 24 del terzo giorno susseguente a quello dell'acquisto (escluso), se questo è stato effettuato fuori della città di residenza dell'Assicurato.

Si intendono altresì inclusi in garanzia gli acquisti effettuati per corrispondenza con pagamento anticipato rispetto all'effettivo ritiro dei beni acquistati a condizione essenziale che venga acquisito il documento attestante la data e l'ora del ritiro da cui decorrerà la garanzia.

Oggetto e limiti dell'Assicurazione sui prelievi

Se in seguito a furto con destrezza, scippo o rapina perpetrati unicamente nei confronti dell'Assicurato, questi, fosse privato parzialmente o totalmente dei contanti prelevati per mezzo di Carte di pagamento abbinata al contratto "BNL PROTECTION", la Società indennizzerà l'Assicurato stesso per il contante sottratto entro il limite massimo di indennizzo per evento di € 2.000,00:

La garanzia è operante unicamente fino alle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il prelievo assicurato, ma i prelievi effettuati oltre le ore 22:00 si intendono garantiti fino alla scadenza della seconda ora successiva al momento del prelievo.

L'Assicurato si impegna, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, a fornire alla Società la necessaria documentazione probante.

Le garanzie si intendono prestate a condizione che il denaro prelevato sia sempre a portata di mano dell'assicurato.

Esclusioni

Si intendono esclusi dalla garanzia:

- a) i danni derivati direttamente od indirettamente da atti di guerra, occupazione militare, invasione, fissione e/o fusione atomica o nucleare, nonché da ogni arma implicante reazione, forza o materiale radioattivo;
- b) i danni derivati dal semplice smarrimento dei beni e dei titoli identificativi dei servizi acquistati dall'Assicurato;
- c) il furto agevolato con dolo o colpa grave dell'Assicurato.

Relativamente alle garanzie previste all'assicurazione sugli Acquisiti e sui prelievi, in caso di furto dell'autoveicolo contenente i beni assicurati, lasciato incustodito, la garanzia è operante esclusivamente a condizione che lo stesso sia stato regolarmente chiuso a chiave.

Obblighi in caso di sinistro

In caso di furto, furto con destrezza, scippo e rapina l'Assicurato per richiedere il risarcimento deve:

- o darne avviso entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo del danno;
- o provare l'effettuato acquisto dei beni o titoli sottratti trasmettendo la copia della memoria di spesa riportante il numero della carta nonché la documentazione comprovante la data e l'ammontare del prelevamento effettuato in contanti;
- o fornire una copia della regolare denuncia alle competenti Autorità – Autorità Giudiziaria o Polizia del luogo.

L'Assicurato che non adempia, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.

L'Assicurato, nel caso di richiesta da parte della BNL o della Società, deve presentare tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti, in relazione al sinistro.

Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo da esso dovuto secondo il rispettivo contratto indipendentemente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagarne solo la parte proporzionale, in ragione delle indennità dovute da tutte le Coassicuratrici indirette, esclusa, comunque, ogni responsabilità solidale con gli altri Assicuratori.

Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate sono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società non appena ne sia venuto a conoscenza.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose poi recuperate.

Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso per le stesse oppure di farle vendere ripartendosi poi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II

Validità territoriale

L'Assicurazione prestata con la presente polizza è valida in tutto il mondo.

Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, devono essere fatte, affinché siano valide, con lettera raccomandata, telegramma, telex o raccomandata a mano, alla Direzione della BNL APAC Monetica – Unità Assistenza Commerciale.

Durata della garanzia per ciascuna carta.

Considerato che la procedura di rinnovo operata dal Contraente per le Carte di pagamento prevede la validità biennale, la durata della relativa garanzia assicurativa è comunque di 1 anno, salvo rinnovo automatico in caso di mancata disdetta della polizza, dietro corresponsione del premio di rinnovo.